

MORATORIA PER EMERGENZA COVID-19

**NON APPLICAZIONE DELL'ART. 65
Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. "Decreto Agosto")**

da inviare da PEC all'indirizzo PEC: crediti@pec.cradiborgo.it

Denominazione impresa:

Codice fiscale:

in persona di:

Cognome e Nome

Codice fiscale:

in qualità di:

Avendo i requisiti per essere classificata come microimpresa o piccola media impresa, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE

**CHIEDE CHE NON TROVI APPLICAZIONE L'ART. 65 DEL "DECRETO AGOSTO"
RELATIVAMENTE ALLA MORATORIA COME DI SEGUITO A SUO TEMPO INDICATO:**

L'applicazione dell'art. 56, comma 2, lettera a) del DL 18/2020, ovvero:

- per le aperture di credito a revoca prive di condizioni per l'utilizzo: la conservazione dell'accordato complessivo rilevato alla data del 17.03.2020 fino al 30.09.2020, con normale operatività prevista da contratto almeno fino alla stessa data;
- per le aperture di credito a revoca utilizzabili in misura pari o proporzionata alla presentazione di documenti attestanti crediti o altre ragioni di incasso (es.: fatture, riba, SDD, ecc.), anche se riguardanti pagamenti da soggetti esteri o in divisa: (I) la conservazione fino al 30.09.2020 degli utilizzi in essere, qualora gli stessi riguardino l'anticipo di documenti che risultino insoluti (nonostante la scadenza del termine di pagamento) nel periodo che intercorre tra il ricevimento della presente richiesta e la suddetta data del 30.09.2020; (II) la conservazione dell'accordato complessivo rilevato alla data del 17.03.2020 fino al 30.09.2020, con normale operatività prevista da contratto almeno fino alla stessa data.

La richiesta si intende sottoposta alla Banca con riferimento a tutte le linee di credito attualmente in essere che presentino le caratteristiche indicate ai punti precedenti.

fino al 30.09.2020 della scadenza di rimborso di capitale ed interessi per i prestiti non rateali attualmente in essere che presentino scadenza anteriore a tale data.

	L'applicazione dell'art. 56, comma 2, lettera c) del DL 18/2020, ovvero la sospensione fino al 30.09.2020 del pagamento delle rate per i mutui rateali attualmente in essere, con contestuale allungamento del piano di ammortamento per durata pari al periodo di sospensione. In proposito, la scrivente impresa opta per la seguente modalità di addebito degli interessi che matureranno durante il periodo di sospensione (scegliere una delle due alternative):
	Alle scadenze ordinarie previste dal piano di ammortamento attualmente vigente, con la conseguenza che durante il periodo di sospensione l'impresa mutuataria beneficerà della moratoria sulla sola quota capitale
	A decorrere dalla prima rata di rimborso capitale, quindi successivamente al termine del periodo di sospensione, mediante ripartizione proporzionale su tutte le rate rimanenti del piano.

Luogo e data:

*timbro e firma*¹

¹ Il timbro può essere sostituito dalla scritta della ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa e la firma può essere indistintamente olografa o digitale (a mezzo di smart card).